



Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 23a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015¹ sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.

Art. 2 Principio

1 Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento di cui all'articolo 2 lettera e LCIP.

2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 3 Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta

1 Le comunità di riferimento ricevono 15 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.

2 Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l'aiuto finanziario integrale, nell'anno in questione l'importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.

RS

¹ RS 816.1

Art. 4 Importo massimo per ciascuna comunità di riferimento

A ciascuna comunità di riferimento può essere concesso complessivamente un importo massimo di 15 milioni di franchi.

Art. 5 Domanda

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.

² Devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell'anno precedente;
- b. la prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;
- c. il rapporto di gestione e il conto annuale;
- d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.

³ L'UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se anche questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda.

⁴ L'Ufficio emana una guida sulla presentazione delle domande e redige i relativi moduli.

Art. 6 Decisione

¹ L'UFSP si pronuncia mediante decisione di norma entro il 31 agosto.

² La decisione contiene in particolare:

- a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente considerate;
- b. i contributi cantonali computabili;
- c. l'ammontare dell'aiuto finanziario da versare;
- d. le modalità di pagamento;
- e. un rimando all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7;
- f. un rimando alle disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo di cui alla sezione 6 del capitolo 3 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

² RS 616.1

Art. 7 Obbligo di comunicazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a comunicare immediatamente all'UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 8 Pagamento

Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

Art. 9 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 22 marzo 2017³ sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:

Art. 16 Consenso

La comunità di riferimento deve ottenere il consenso del paziente per la tenuta di una cartella informatizzata. Il consenso deve essere:

- a. firmato dal paziente di propria mano oppure mediante firma elettronica qualificata dotata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016⁴ sulla firma elettronica; oppure
- b. confermato dal paziente mediante uno strumento d'identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l'articolo 31.

Art. 10 Disposizione transitoria

¹ Nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 15 [settembre/ottobre/novembre].

² L'UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.

³ Gli aiuti finanziari sono versati all'emanazione della decisione. [art. 10 solo se l'entrata in vigore dell'O è fissata al 1° giugno o successivamente]

³ RS 816.11

⁴ RS 943.03

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr